

# **Profilo di qualificazione professionale degli Insegnanti di Religione cattolica**

a cura di sr Feliciano Moro  
*Vice Responsabile del Servizio Nazionale IRC*

## **PREMESSA**

Non vi sarà sfuggito il fatto che il titolo di questa breve comunicazione ripropone al titolo del punto 4 dell'Intesa CEI-MIUR (DPR 16.12.1985, n. 751, come modificato con Dpr 23.06.1990, n. 202), e come, quasi certamente rimarrà nell'Intesa che le parti competenti si apprestano a varare.

L'intenzione del Servizio, infatti, non è quella di trattare genericamente il tema della formazione, ma piuttosto di dare una breve informativa sui profili di qualificazione così come si vanno delineando nella trattativa per la nuova Intesa.

E' evidente che, proprio perché si tratta di una trattativa aperta, nulla vi è ancora di definitivo e quindi potrebbe verificarsi qualche variazione, rispetto a quanto andremo dicendo. Ma abbiamo ritenuto, comunque importante, profittare della circostanza per parlare della *mens* sottesa alla nuova Intesa e dei criteri largamente condivisi fra le parti.

Già da qualche anno, ma soprattutto in questi ultimi mesi, cresce il numero delle persone che si rivolgono al Servizio per avere lumi in materia. La disinformazione getta nel panico e alimenta paure infondate favorendo la circolazione di grossolani errori.

Divido quindi il mio intervento in tre punti:

- 1) Lo *status questionis* circa il profilo di qualificazione degli idr secondo l'Intesa
- 2) La prospettiva che realisticamente si apre con la nuova Intesa
- 3) Questioni ricorrenti

## **I - Lo *status questionis* circa il profilo degli Idr**

E' in corso la trattativa per la modifica dell'Intesa 14 dicembre 1985, sottoscritta dal Ministro dell'istruzione e dal Presidente della Conferenza Episcopale Italiana in materia di insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche (D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751 modificato con D.P.R. 23 giugno 1990, n. 202). Le modifiche interessano soprattutto il punto 4, relativo ai profili di qualificazione professionale per l'insegnamento della religione cattolica.

Sono stati già compiuti importanti passi:

Il tema è stato affrontato a più riprese nel tavolo stabilmente costituito dal MIUR e dalla CEI per trattare le questioni relative all'insegnamento della religione cattolica. Nei mesi scorsi un tavolo tecnico, composto da membri dei due soggetti abilitati alla trattativa (CEI-MIUR) ha esaminato e discusso la bozza della nuova Intesa, giungendo ad un sostanziale accordo su alcuni emendamenti. Uno scambio di lettere, fra le parti ha poi dato avvio alla formale trattativa, con la costituzione di una commissione paritetica deputata alla preparazione del testo definitivo della nuova Intesa. Questa commissione è attualmente a lavoro.

I motivi che stanno alla base del processo avviato sono fondamentalmente tre:

- a) uniformare i titoli di qualificazione degli Idr a quelli richiesti dallo Stato per le altre discipline, dopo l'entrata in vigore della legge 53/03 (e una serie di altri provvedimenti fino al Dpr 249/2010<sup>1</sup> sulla formazione iniziale degli insegnanti);
- b) determinare a quali condizioni i docenti di classe o sezione dell'Infanzia e della Primaria, possono insegnare religione cattolica, in conformità a quanto disposto dall'art.5, lettera a) secondo comma del Protocollo addizionale;
- c) acquisire i nuovi Titoli di qualificazione conferiti dalle Istituzioni accademiche ecclesiastiche, a seguito del riordino della formazione teologica, promosso dalla Santa Sede, ed entrato formalmente in vigore con la pubblicazione della *Nota normativa per gli Istituti Superiori di Scienze Religiose (ISSR)* il 15 febbraio 2005.

Mi limito a qualche rapido cenno su questi punti:

Il decreto attuativo dell'articolo 5 della legge 53/03, prevede il possesso di una laurea specialistica di durata quinquennale per l'accesso all'insegnamento in qualsiasi ordine e grado di scuola (dall'Infanzia ai Licei)<sup>2</sup>. Ciò ha dato avvio nella scuola Italiana ad una trasformazione che ha impegnato tutte le forze vive della scuola, e che ha coinvolto attivamente anche noi sia nell'attuazione delle riforme, sia nella promozione di percorsi formativi che le rendessero sostenibili e feconde, attraverso l'esercizio di una docenza sempre più qualificata e competente.

Questo fermento, che ha interessato i campi della politica della cultura e della scuola, ha impresso una rapida accelerazione anche all'azione della Chiesa istituzionale, impegnata da oltre un decennio nel riordino delle Istituzioni accademiche deputate alla formazione teologica e partner di un processo, il cosiddetto processo di Bologna, che coinvolge i Ministri dell'Istruzione dei Paesi dell'Unione Europea, nella promozione di una strategia comune in ordine ai percorsi universitari e al rilascio dei titoli accademici.

La Congregazione per l'Educazione Cattolica, in collaborazione con la Conferenza Episcopale Italiana, interpretando con intelligenza le nuove esigenze, hanno quindi concordato un'azione comune agendo contestualmente a livello istituzionale e a livello di base per giungere senza strappi ad una trasformazione che allineasse i percorsi formativi che gli Idr compiono nelle istituzioni accademiche ecclesiastiche, a quelli previsti dallo Stato e imposti anche dall'accelerazione delle trasformazioni sociali.

Ciò ha comportato una imponente azione di riordino e di implementazione, nelle Istituzioni deputate alla formazione degli Idr, generando un processo virtuoso di ottimizzazione delle strutture esistenti e portando a ripensare in modo significativo piani di studio, programmi e metodologie, soprattutto degli ISSR, che sono l'Istituzione accademica dove si sono formati oltre i due terzi degli Insegnanti di religione cattolica italiani. Sono stati soppressi gli Istituti di Scienze Religiose, che

<sup>1</sup> Il 31 gennaio 2011 è stato pubblicato sulla gazzetta Ufficiale-Serie generale n. 24 – Supplemento ordinario n.23, il Decreto 10 settembre 2010, n. 249- Regolamento concernente la “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”. (11G0014).

<sup>2</sup> 1. Il DLgs 227/05, attuativo dell'art. 5 della legge 53/03 sulla formazione degli insegnanti, prevede che per l'accesso all'insegnamento in qualsiasi ordine e grado di scuola (dalla scuola dell'infanzia ai licei) sia necessario il possesso di una laurea magistrale di durata quinquennale. Il titolo deve assicurare l'acquisizione di competenze disciplinari, pedagogiche, didattiche, organizzative, riflessive sulle pratiche didattiche, relazionali e comunicative. L'accesso a tali corsi di laurea specialistica è regolato da prove di ammissione e le lauree, comprensive di tirocinio, abilitano all'insegnamento dopo il superamento di un esame di Stato. La CEI ha quindi proposto anche per l'Irc un corso formativo iniziale di durata quinquennale e qualitativamente corrispondente (in numero di crediti universitari e distribuzione degli insegnamenti seguiti tra le diverse aree) a quello delle lauree statali. E, analogamente a quanto è previsto per le lauree magistrali statali, che per abilitare all'insegnamento prevedono anche attività di laboratorio e di tirocinio, altrettanto deve essere previsto per l'Irc.

avevano un livello di studi non accademico e gli ISSR, sono passati dal curriculum quadriennale al quello quinquennale, adottando la formula (3+2) della laurea triennale seguita da un biennio di laurea magistrale (Congregazione per l'Educazione Cattolica, *Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose*, 28 giugno 2008), come indicato dal processo di Bologna e come, ormai, in uso nelle Università italiane. Tre anni per la *Laurea in Scienze Religiose*, e due di specializzazione per la *Laurea magistrale in Scienze religiose*<sup>3</sup>.

C'è da dire che questi titoli non essendo contemplati, data la loro recente istituzione, nell'Intesa del 1985 / 1990, sono stati accolti con sospetto da qualche dirigente scolastico, perché considerati titoli ecclesiastici, privi ancora di fondamento giuridico nello stato Italiano. Anche per questo si auspica una rapida conclusione dell'iter dell'Intesa che definisca i nuovi titoli per l'IRC e dia loro chiara e definitiva cittadinanza nel panorama della scuola.

Oggi operano su tutto il territorio nazionale 79 ISSR, di cui 59 di primo e secondo ciclo (3+2) e 20 di primo ciclo (3). Attraverso di essi le Facoltà Teologiche Pontificie conferiscono titoli di laurea, che, in forza dell'adesione della Santa Sede al processo di Bologna, potranno godere del riconoscimento europeo. Sono già numerosi gli Idr provvisti di questi titoli e molti gli studenti che frequentano gli ISSR fiduciosi di mettersi in gioco per l'esercizio di una professione percepita sempre di più nella sua valenza scolastica ed educativa.

Un altro aspetto, che occorre illuminare, per una percezione più completa dello status questionis è quello relativo all'Irc nella scuola dell'Infanzia e nella scuola Primaria, dove, ai sensi dell'Intesa vigente, possono insegnare religione docenti di classe e di sezione e docenti specialisti. Con la soppressione, a partire dall'anno scolastico 1998/99, dell'Istituto e della Scuola Magistrale (Decreto interministeriale 10.3.1997 / CM 15.7.1997) che prevedevano nel curriculum ore supplementari di IRC finalizzate a formare i futuri insegnanti in questa disciplina, è venuta a cadere una delle motivazioni per cui nel Protocollo addizionale del 1984 e nell'Intesa del 1985 (poi confermata nel 1990) si era riconosciuta la possibilità<sup>4</sup> di insegnare religione cattolica anche ai docenti titolari di classe e di sezione.

Sono in progressiva diminuzione i docenti di posto comune dotati della vecchia qualificazione, sostituiti progressivamente da Idr specialisti, con indubbio vantaggio per la qualità e la quantità dell'insegnamento. Anche se non va sottaciuto che, l'Irc affidato a insegnanti di classe e di sezione che lo svolgano con effettiva regolarità, può avere una migliore integrazione con le altre discipline, e che molti di questi docenti si sono spesi e si spendono con competenza e generosità. La nuova Intesa dovrà stabilire se puntare al superamento del doppio regime (aspettando l'esaurimento fisiologico degli insegnanti di vecchia qualificazione, affidatari anche dell'Irc) o conservare la possibilità di attribuire l'Irc anche ad un insegnante comune. In questo caso si potrebbero ridefinire le condizioni e stabilire una qualificazione che sia, almeno minimamente, comparabile con quella dell'Idr specialista.

---

<sup>3</sup> I titoli conferiti dalle Facoltà ecclesiastiche a conclusione dei percorsi nell'ISSR, secondo le indicazioni contenute nella *Nota di ricezione dell'Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose* della Conferenza Episcopale Italiana (30 settembre 2009), sono denominati in Italia *Laurea in scienze religiose*, dopo il primo triennio di studi (titolo equivalente al *baccalaureato in scienze religiose*, previsto dalla normativa universale) e *Laurea magistrale in scienze religiose*, dopo il biennio di specializzazione (titolo equivalente alla *Licenza in scienze religiose*, prevista dalla normativa universale).

<sup>4</sup> La normativa concordataria prevede solo la possibilità, non la necessità di attribuire l'Irc all'insegnante di classe e di sezione'Intesa del 1985/1990

## **II - Prospettive aperte nel passaggio dalla Intesa in vigore alla nuova Intesa**

E' decisamente prematuro, parlare di prospettive aperte dalla nuova Intesa, trattandosi, come dicevo sopra di materia ancora non definita. Tuttavia qualcosa è possibile dire sulla base di quelle certezze che, il confronto avviato fra le parti permette di avere.

Procedo per ordine, dando qualche sintetica informazione dei passi compiuti e chiedendo scusa se, in qualche aspetto sarò costretta a ripetermi,:

L'Intesa sottoscritta dal Ministro della Pubblica Istruzione e del Presidente della CEI il 14 dicembre 1985 e tradotta nel DpR 16.12.1985, n. 751 è stata sottoposta ad una prima revisione il 13 giugno 1990 (Dpr 23.06.1990, n. 2), utilizzando una delle clausole conclusive dell'accordo stesso, in base alla quale "le parti convengono che, se si manifestasse l'esigenza di integrazioni o modificazioni, procederanno ad una nuova intesa".

Una circostanza del genere viene a porsi oggi in relazione al punto 4 dell'Intesa, che tratta i profili per la qualificazione professionale dei docenti degli insegnanti di religione. Nel 1985, infatti, vennero fissati per gli insegnanti di religione dei livelli di formazione iniziale equivalenti a quelli richiesti agli altri docenti nei diversi ordini e gradi di scuola. Oggi, come abbiamo visto sopra, la situazione è sensibilmente mutata, sia per l'obbligo di una formazione universitaria identica per tutti gli insegnanti, sia per la profonda revisione avvenuta negli stessi ordinamenti accademici. La CEI ha quindi sentito il bisogno di adeguare il livello della formazione iniziale degli insegnanti a quella degli altri docenti italiani e allo stesso tempo inserire in questo processo le nuove disposizioni che hanno condotto le facoltà teologiche e le istituzioni accademiche di diritto pontificio a modificare i propri ordinamenti.

Il processo di revisione avviato, ancorchè di natura giuridica, tocca di fatto aspetti eminentemente tecnici. Il nuovo testo prevederebbe, infatti,

- la sostituzione di alcuni termini obsoleti rispetto al nuovo ordinamento scolastico (quali ad esempio "scuole dell'infanzia e scuole primarie" al posto di "scuole materne ed elementari"; "istituzioni scolastiche" al posto di "circoli didattici" e "insegnanti della sezione o della classe" anziché "insegnanti di classe", etc).
- L'adeguamento dei titoli che abilitano all'insegnamento all'Irc. Rimangono validi i titoli di Baccalaureato, Licenza e Dottorato; il Diploma e il Magistero in Scienze Religiose, vengono sostituiti dalla Laurea magistrale in Scienze Religiose; per gli insegnanti di classe o sezione la questione è aperta.
- un regime transitorio a garanzia dei diritti acquisiti (sarà disciplinata, con l'indicazione di precisi termini temporali, la posizione di chi è già in possesso di diploma triennale di scienze religiose, e al momento dell'emanazione della nuova Intesa non ha ancora completando il corso di laurea civile secondo il dettato dell'Intesa del 1985, e la posizione di coloro che aspirano all'insegnamento della religione cattolica e sono in regola con i titoli di studio previsti nel precedente regime ma non sono riusciti a svolgere un effettivo servizio di insegnamento (si intende considerare valida la formazione posseduta a condizione che sia accompagnata da almeno un anno scolastico di servizio effettivo prestato entro il 31-8-2015).

I nuovi titoli, saranno invece obbligatori per coloro che, dopo l'entrata in vigore della nuova Intesa, accederanno all'Irc per la prima volta.

### III - Questioni ricorrenti

Nell'intento di venire incontro a qualche dubbio, richiamo alcune delle questioni, sulle quali al Servizio giungono con più frequenza richieste di consulenza. Per le risposte, farò riferimento oltre che ai documenti e alla riflessione maturata in seno alla CEI e al Servizio nazionale Irc, anche all'Istruzione sugli Istituti di Scienze Religiose, emanata il 28. 06.2008 dalla Congregazione per l'Educazione cattolica (CEC) alle riflessioni e agli orientamenti del Comitato e del Servizio Nazionale per gli Studi Superiori di Teologia e di Scienze Religiose e alle Disposizioni dei Presidi delle Facoltà Teologiche Italiane.

#### Passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento per gli ISSR

1. A chi è in possesso del *Magistero in Scienze Religiose* (quadriennale) non è *in alcun modo necessario* acquisire la *Laurea in Scienze Religiose* (triennale) per accedere alla *Laurea magistrale in Scienze religiose* (+2). Infatti, quando si viene ammessi a un grado superiore, di per sé si conferma il curriculum precedente (con la documentazione attestata), calcolando debiti e crediti.

Resta aperta la questione se qualcuno chiedesse di passare dal vecchio titolo quadriennale al nuovo triennale per altre ragioni (ad es. perché si vuole avere il titolo nuovo triennale, ma non s'intende procedere al +2: Laurea magistrale). La procedura di conferimento del titolo deve verificare, secondo la regola, il calcolo dei debiti e crediti (confronto quantitativo e qualitativo dei due *curricula*).

È questa per altro la *mens* che guida il Processo di Bologna, Perciò occorre attenersi alla prassi indicata nell'articolo 47 dell'*Istruzione* e nella *Disposizione Presidi*.

##### a) *Istruzione CEC. Art. 47.*

“Le norme transitorie dello Statuto dei singoli ISSR devono indicare le modalità e possibilità di passaggio di studenti dal vecchio al nuovo ordinamento, nonché la possibilità e le modalità per coloro che abbiano conseguito il titolo accademico alla fine del curriculum quadriennale attualmente vigente di accedere a quello per il conseguimento della Licenza in Scienze Religiose.

##### b) *Disposizione Presidi I*

1. Il passaggio dal Diploma in Scienze Religiose (triennale) del vecchio ordinamento alla Laurea in Scienze Religiose (triennale) richiede l'iscrizione al terzo anno della Laurea in Scienze Religiose, l'integrazione di un numero di ECTS almeno pari a quelli mancanti per differenza aritmetica tra i due piani di studio (previa attenta verifica del vecchio piano di studi) e le prove finali previste dal nuovo curriculum di studi.

3. Il passaggio dal Diploma di Magistero in Scienze Religiose (quadriennale) del vecchio ordinamento alla Laurea Magistrale in Scienze Religiose richiede che l'Istituto conduca un'attenta verifica del piano di studi, tendente a verificarne la completezza e la differenza aritmetica tra il vecchio piano e il nuovo, per ammettere all'iscrizione al primo anno della Laurea Magistrale. Spetta, inoltre al Direttore dell'Istituto riconoscere nell'ammissione alla Laurea Magistrale un eventuale accredito di ECTS oppure l'omologazione di corsi già fatti. Per passare dal *Diploma di Magistero in Scienze Religiose* (quadriennale) del vecchio ordinamento alla *Laurea Magistrale in Scienze Religiose* (+2) del nuovo ordinamento, non è *condizione necessaria* acquisire il titolo previo di *Laurea in Scienze Religiose* (3), ma è *sufficiente* la procedura sopra descritta.

## **Riconoscimento Titoli**

In ordine ai Titoli occorre fare una distinzione tra i Titoli spendibili per l'Irc, per i quali è competente la Conferenza Episcopale Italiana d'intesa con il MIUR, e il Riconoscimento civile dei Titoli di competenza pattizia tra Santa Sede e Stato italiano.

1. Circa il primo punto, come abbiamo detto sopra, è in atto la trattativa tra CEI e MIUR, dopo che ambo le parti hanno ricevuto le debite autorizzazioni degli organi competenti. Nel nostro caso la Presidenza della CEI ha attivato detta trattativa dopo aver informato il Consiglio Episcopale Permanente che ha superato il vaglio della commissione tecnica paritetica ed è ora approdata alla seconda fase con la nomina della commissione paritetica che ha già avviato il confronto.

Circa il secondo punto, occorre prendere atto che il riconoscimento dei titoli non avverrà più con la sola logica dell'"equipollenza", ma anche della "finalizzazione" dei titoli, introdotta dalla Convenzione di Lisbona, attraverso il *National Qualifications Framework*, che nel caso della Santa sede è l'Avepro (Agenzia della Santa Sede per la valutazione e la promozione della qualità delle Università e Facoltà), definita dalla CEC e già all'opera. Sulla base di questo strumento, richiesto dal Processo di Bologna, sarà possibile insediare il tavolo interstatale per il reciproco riconoscimento dei titoli tra l'Italia e la Santa Sede. Questa operazione si inserisce, ovviamente, nel quadro dei rapporti tra i due Stati regolati da un Concordato con relative Intese.

### **□ Laurea magistrale in Scienze religiose**

Il titolo di Laurea magistrale in Scienze religiose è qualificante ai fini dell'insegnamento della religione cattolica in ogni ordine a grado di scuola.

Tuttavia in forza del Processo di Bologna dovrebbe essere efficace e rilevante nell'ordinamento italiano per tutti quegli ambiti in cui la legge attribuisce un qualche effetto al possesso di un titolo accademico, senza alcun riferimento a una specifica classe (cfr Consiglio di Stato, sez. II, 16 marzo 1994, n. 378, secondo cui la licenza in teologia o Sacra Scrittura è titolo valido per la partecipazione ai concorsi da ricercatore).

Non bisogna, tuttavia sottovalutare la complessità del processo di riconoscimento civile dei titoli, e le vicende storiche che hanno accompagnato in modo non sempre facile le relazioni tra Stato italiano e Santa Sede su questa materia.

### **□ Che valore ha la Laurea triennale, del nuovo Ordinamento, ai fini dell'IRC?**

È il titolo che conclude il primo ciclo nel percorso quinquennale (3+2) di preparazione, richiesto per l'accesso all'IRC. Chi aspira all'insegnamento della religione cattolica dovrà, pertanto, concluso il primo ciclo, iscriversi al biennio di specializzazione e conseguire la Laurea Magistrale.

La Laurea in Scienze Religiose, non equivale, infatti, come alcuni credono, al diploma indicato al punto 4.3, lettera c) dell'Intesa vigente (Dpr. 16. 12. 1985, n. 751/Dpr 23. 06. 1990, n. 202), come titolo che unitamente a un diploma di laurea valido nell'ordinamento civile abilita all'Irc. Ha un impianto disciplinare differente, così come differente è il monte ore e il livello, pensati non nell'ottica di un percorso in sé compiuto, come il Diploma di Scienze Religiose del vecchio ordinamento, ma dentro la logica accademica di un percorso a tappe (3+2). In questo senso, pur nella sua superiorità di livello, rispetto al Diploma di Scienze religiose, risulterebbe incompleto in ordine all'Irc.